

Corte di Cassazione sez. VI civ. – 30 gennaio 2012, n. 1327 – Pres. Goldoni  
– Rel. D’Ascola

**Infrazioni al Codice della Strada – Eccesso di velocità –  
Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica – Verbale di  
contestazione – Minima discordanza tra orario dell’apparecchio  
rilevatore di velocità e orario del verbale – Preteso difetto di  
funzionalità dell’apparecchio nella rilevazione della velocità –  
Irrilevanza - Validità della contestazione - Sussiste**

*Ai fini della validità del verbale di contestazione relativo all’infrazione di cui  
all’art. 142 c.s. (eccesso di velocità), accertata a mezzo di apparecchiatura  
elettronica Telelaser, l’esistenza di una minima differenza tra l’orario del  
rilevamento riportato nel verbale e l’orario risultante dall’apparecchio  
rilevatore è circostanza di per sé inidonea ad inficiare la validità della  
contestazione, né può costituire prova del difetto di funzionalità del  
dispositivo utilizzato nella rilevazione della velocità dei veicoli in transito sul  
tratto di strada interessato.*